

17.C. ESTRATTO REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 4

Beneficiari degli interventi e attività istruttoria

- 4.1.** Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile a uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett. "h" del D.Lgs. 153/99, e le cooperative sociali di cui alla Legge n° 381/91. Gli enti privati debbono essere normalmente costituiti per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata; è in facoltà della Fondazione accogliere domande provenienti da Enti o Comitati costituiti in assenza delle suddette formalità qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano ritenuti rilevanti.
- 4.2.** Non sono ammesse le richieste:
- a) provenienti da movimenti politici o da organizzazioni sindacali e di patronato;
 - b) provenienti da associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica.

Art. 5

Criteri per la valutazione delle iniziative

- 5.1.** La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione. In particolare le domande d'intervento dovranno contenere le seguenti indicazioni:
- a) la precisa identificazione del soggetto richiedente e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa;
 - b) il piano finanziario dell'iniziativa;
 - c) il tipo d'intervento richiesto alla Fondazione ed il relativo costo;
 - d) le eventuali altri fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione del progetto;
 - e) una dettagliata indicazione dei benefici per la popolazione e per il territorio interessati dall'iniziativa.
- Alla richiesta dovranno essere allegati:
- una esauriente relazione afferente il grado di fattibilità e le soluzioni progettuali adottate per l'iniziativa in coerenza con gli strumenti urbanistici dei singoli Enti Locali;
 - la eventuale documentazione autorizzativa da parte delle competenti autorità.
- 5.2.** Per la valutazione delle iniziative, la Fondazione utilizza metodi e parametri che consentano ove possibile la confrontabilità dei progetti all'interno dello stesso settore, tenendo conto in ogni caso che saranno privilegiati i progetti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
- possibilità di ulteriori sviluppi del settore di intervento o di settori collegati;
 - carenza di impegni pubblici per l'iniziativa;
 - caratteristiche innovative;
 - eventuali positive ricadute in termini occupazionali.
- 5.3.** Nell'individuazione dei progetti da finanziare di maggiore dimensione si tiene conto della valutazione, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo.
- 5.4.** In particolare ogni singola iniziativa verrà valutata in rapporto alla piena rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione, ai criteri generali contenuti nel presente regolamento nonché a quelli ulteriori fissati eventualmente negli avvisi pubblici.
- In rapporto a quanto sopra la Fondazione terrà conto:
- a) della coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - b) dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;

- c) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- d) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e dalla consistenza di tali finanziamenti;
- e) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
- f) della completezza della documentazione fornita.

Art. 6

Modalità erogative

- 6.1.** L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è effettuata sulla base di documentazione comprovante la spesa effettuata anche per stati di avanzamento dei lavori e la effettiva destinazione alle finalità individuate al momento dell'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia disporre, in determinate situazioni, l'erogazione parziale anticipata.
- 6.2.** La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario per titoli diversi o per lo stesso titolo, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento o aspettativa del beneficiario alla sua continuazione, per lo stesso o diverso ammontare.
- 6.3.** Le singole richieste di erogazione, complete della documentazione di rito, vengono esaminate dal Consiglio di Amministrazione di norma entro 90 giorni dal ricevimento.
- 6.4.** Nel caso in cui per la richiesta di erogazione non siano disponibili o siano esaurite le risorse finanziarie stabilite dal Consiglio Generale, la Fondazione provvede a segnalare la situazione al richiedente.
- 6.5.** Il beneficiario decade dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora il progetto non sia avviato nei dodici mesi successivi alla comunicazione di erogazione, per cause imputabili al beneficiario o per il venir meno dell'iniziativa. La decadenza è accertata e comminata dal Consiglio di Amministrazione che nel caso di progetti impegnativi potrà concedere una proroga del termine.
- 6.6.** Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono comunicate con lettera del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione.
- 6.7.** Per iniziative che abbiano per destinatari dei benefici determinati soggetti o categorie di cittadini, la Fondazione opera attraverso l'emissione di avvisi pubblici approvati dal Consiglio di Amministrazione.